

COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2015

REGOLAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 33, c. 3 bis, del D. Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n°214.

Art. 2 Rapporti associativi e configurazione giuridica della Centrale unica di Committenza.

1. La centrale unica di committenza ai sensi e per gli effetti della convenzione opera per i comuni aderenti quale ufficio unico di gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 163/06 e successive integrazioni.

2. Ciascun Ente partecipante alla gestione associata, salvo diversa previsione normativa, mantiene la qualità di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 163/06 e successive integrazioni.

3. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun ente associato rimane in capo all'ente stesso, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme del presente regolamento.

Capo II ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3 Organizzazione del servizio , Competenze e Responsabilità

1. La centrale di committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) supporta l'Ente aderente nella procedura di gara e per la scelta del contraente;
- c) collabora con l'Ente aderente alla definizione dei criteri di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- d) collabora alla redazione gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- e) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- f) nomina la commissione giudicatrice;
- g) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- h) supporta l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

Art. 4 Responsabile delle Procedure di Gara

1. Il Responsabile del Procedimento di Gara è nominato dal dirigente della Direzione della C.U.C. designato e nominato dalla Conferenza dei Sindaci e svolge le seguenti funzioni:

- Presiede le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
- Redige e sottoscrive i verbali di gara;

- Trasmette ai singoli Comuni le risultanze di gara per la stipula dei relativi contratti;
- Redige tutti gli atti e provvede agli adempimenti a rilevanza esterna;
- Convoca, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i Responsabili dei singoli Enti ai fini della stesura unica della determinazione a contrarre e del relativo capitolato d'oneri;
- Fornisce attività di consulenza in merito agli atti gara, alla stesura dei capitolati, disciplinari e quant'altro necessario ad una corretta predisposizione delle procedure.

Art. 5 COMPETENZE E RESPONSABILITA'

1. Al Responsabile del procedimento di gara spetta l'adozione dei provvedimenti amministrativi, ivi compresa, la sottoscrizione dei relativi atti, inerenti le attività di competenza dell'Unione Comuni.

2. Il Responsabile del procedimento di gara competono il coordinamento e la cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti dall'ufficio, avvalendosi, quando necessario, della collaborazione dei RUP dei Comuni.

3. Al Responsabile delle procedure di gara, inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività direttamente con i Responsabili dei Comuni associati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli enti stessi, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai Responsabili dei Comuni, cointeressati ai procedimenti svolti dalla Centrale Unica Committenza.

4. Salvo diversa previsione normativa, ciascun comune componente, in qualità di stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 163/06, attraverso il proprio Responsabile Unico del Procedimento rimane l'unico Responsabile della realizzazione dell'intervento programmato.

5. Rispetto alla fase di aggiudicazione provvisoria, la Centrale Unica Committenza assume la Responsabilità sub procedimentale ai sensi della L. n. 241/90, mediante il Responsabile delle procedure di gara.

6. Il riparto di competenze Comuni partecipanti alla gestione associata e Centrale Unica Committenza è stabilito schematicamente nell'allegato prospetto riepilogativo al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e strutturale.

Art. 6 Modulistica relativa alle procedure di affidamento

1. La CUC collabora alla predisposizione della modulistica generale relativa alle procedure di affidamento di un contratto pubblico, ivi compresa quella contenente le dichiarazioni sostitutive che i soggetti partecipanti devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

2. Nell'ambito della modulistica generale, il Responsabile delle procedure di gara e il RUP dei Comuni approvano nell'ambito delle proprie competenze, la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento contestualmente alla relativa determinazione a contrarre.

Art. 7 Tipologie di gara

1. L'individuazione della procedura e del sistema di aggiudicazione da utilizzare per ciascun intervento è di competenza, in base alle norme vigenti, del Responsabile Unico di Procedimento dell'Ente associato in base alle norme vigenti.

2. La Centrale Unica Committenza è competente ad espletare ogni tipo di procedura di individuazione degli offerenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 163/2006, con eccezione degli affidamenti in economia di cui all'art. 125 di importo a base d'asta inferiore a € 40.000.

3. La centrale unica di committenza svolge le seguenti procedure:

- DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LA CD. PROCEDURA APERTA O RISTRETTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE STABILITE DALL'RT. 28 DEL D.LGS. 163/06 COMMA 1 LETT.A E B;
- DI ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE CD. PROCEDURA APERTA RISTRETTA O NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE PREDETTE SOGLIE, FATTA ECCEZIONE PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA E DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO;
- DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI IMPORTI SUPERIORI ALLA SOGLIA STABILITA DALL'ART. 28 DEL D.LGS. 163/06 COMMA 1 LETTERA C;
- NEGOZiate PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI di importo complessivo PARI O INFERIORE A 500.000 EURO FINO A 1 MILIONE DI EURO AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/06;
- DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA O COTTIMO FIDUCIARIO PER GLI AFFIDAMENTI COMPRESI TRA 40.000 E 200.000 EURO, FATTA ECCEZIONE PER lavori di importo inferiore a quarantamila euro PER I QUALI è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

4. Restano interamente a carico dei Comuni le attività di programmazione degli acquisti, redazione dei capitolati, sottoscrizione ed esecuzione dei relativi contratti.

Solo in via eccezionale adeguatamente motivata, le attività e le responsabilità di cui al comma precedente possono essere affidate alla Centrale Unica di Committenza, previo il trasferimento all'Unione delle risorse finanziarie necessarie a svolgere le attività affidate.

Art. 8 - Criterio di avvio procedure di aggiudicazione

1. Le procedure di gara sono avviate dalla Centrale Unica Committenza in base alla richiesta di avvio, da parte della Stazione Appaltante, corredata dagli atti di cui all'All. 1, punto n. 5), del presente regolamento.

2. Nel caso in cui i suddetti atti dovessero risultare incompleti o da rettificare, gli stessi sono restituiti alla Stazione Appaltante, che provvede agli adempimenti richiesti. La successiva ricezione di rinnovata richiesta di avvio della procedura, corredata dagli atti modificati o completati costituisce il momento temporale per stabilire ex novo l'ordine di avvio della procedura. In caso di ritardo nella consegna della documentazione, la CUC non risponderà di eventuali disservizi.

3. Le previsioni di cui ai commi precedenti possono essere derogate esclusivamente in casi straordinari e comunque adeguatamente motivati dal RUP del Comune.

Art. 9- Tempi di risposta della CUC

1. I termini massimi entro i quali, in via ordinaria, deve essere espletata ciascuna fase del procedimento di competenza relativamente alle procedure di gara regolarmente trasmesse alla CUC entro i termini ivi indicati, sono stabiliti come segue:

- a) avvio procedura di gara: entro 10 giorni lavorativi successivi della determina a contrattare approvata dall'ente appaltante;
- b) ultimazione gara: termini di legge in relazione alla procedura utilizzata;
- c) invio all'ente del verbale di aggiudicazione provvisoria e dei certificati relativi alla verifica dei requisiti previsti: entro 5 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica;

2. In relazione agli adempimenti di cui alla lettera c) del comma 1, nel caso di mancata tempestiva risposta a richieste di certificazione e/o verifica avanzate alle Autorità preposte al rilascio delle stesse o alla conseguente attività o a soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 della L. n. 241/90, decorsi 30 giorni dalla richiesta, la CUC procederà comunque alla trasmissione degli atti alla Stazione Appaltante.

Art. 10- Modalità comunicazioni e trasmissione atti

1. Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra CUC e Comuni partecipanti alla gestione associata sono stabilite in via ordinaria come segue:

a- posta elettronica certificata, posta elettronica o altro strumento informatico-elettronico;

2. A tal fine, ogni anno viene predisposto e aggiornato l'elenco dei Comuni partecipanti alla gestione associata, comprensivo almeno di un indirizzo di posta elettronica certificata riservato alle comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 11 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta può essere formulata in termini di ribasso percentuale, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.

2. Quando l'offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata, secondo quanto previsto dal D.Lgs.163/2006 s.m.i. e suo regolamento attuativo, su un modulo approvato dal RUP contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantità, sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.

3. L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.

4. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell'articolo [86, comma 1](#), del [D.Lgs. n. 163/2006](#), alla verifica di anomalia o alla verifica della congruità dell'offerta, in conformità a quanto previsto all'art.121 del D.P.R. 207/2010, l'autorità che presiede la gara chiude la seduta pubblica e procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo [87 comma 1](#) del [D.Lgs. n. 163/2006](#) avvalendosi degli uffici o organismi tecnici dell'amministrazione appaltante ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell'articolo [88, comma 1-bis](#) del [D.Lgs. n. 163/2006](#).

5. Terminata la fase di verifica di cui al precedente comma 4 e sulla base del relativo esito, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

6. Il procedimento di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applica qualora il bando di gara preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale come per legge.

7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.

Art. 12- Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, predisposti come previsto al punto 5 dell'allegato 1) al presente regolamento, devono essere globalmente pari a cento.

2. Dopo aver provveduto all'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice di cui all'art.84 del D.Lgs. 163/2006, e successivo art. 17 del presente Regolamento, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule stabiliti nel capitolato speciale d'appalto ed indicati nel bando o nella lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse

oppure del prezzo offerto, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121 del D.P.R. 207/2010.

3. La commissione giudicatrice, nominata dal dirigente della C.U.C. è presieduta, di norma, dal Responsabile delle procedure di gara o da un suo delegato, tra i commissari diversi dal Presidente deve essere presente almeno un dipendente della Stazione Appaltante.

Art. 13 - Contratti esclusi

1. I contratti di servizi esclusi sono disciplinati dall'art.19 del D.Lgs. n. 163/2006, dal relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 per le parti ad essi applicabili e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell'Allegato II B al D.Lgs. n. 163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo.

Art. 14- Consultazione degli operatori economici nel caso di lavori pubblici

1.L'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è preceduto dalla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a:

- 10 per lavori di importo per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro,e fino ad un massimo di un milione di euro;
- 5 per lavori di importo inferiore a 500.000 euro;

2.A tal fine la CUC si avvale dell'elenco ditte che il RUP dell'ente convenzionato, avrà riportato nella determina a contrattare. In caso di assenza del suddetto elenco è fatta salva la possibilità di avvalersi dell'elenco ditte predisposto dal Comune aderente.

Art. 15- Pubblicità bando di gara

1. La pubblicità dei bandi di gara in conformità alle norme vigenti è curata secondo quanto previsto dal punto 10 dell'All.1 al presente Regolamento sia dalla CUC che dalla Stazione Appaltante.
2. I costi relativi alla pubblicità sono a carico della Stazione Appaltante e trovano ristoro nei relativi quadri economici dell'opera.

Art. 16 - commissione giudicatrice e presidenza

1.La commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture, composta da tre componenti è nominata e presieduta dal Dirigente della Centrale Unica Committenza o suo delegato. Gli altri due componenti sono individuati preferibilmente tra il personale assegnato alla Centrale Unica Committenza e comunque tra personale dipendente dei Comuni. La stazione appaltante può richiedere la presenza di un proprio dipendente nella commissione in possesso dei necessari requisiti.

2. nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso la commissione di gara è nominata dal dirigente della C.U.C.

3. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice di cui all'art.84 del D.Lgs.163/2006 viene nominata dal Dirigente della CUC.

4. I componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo e devono dichiarare l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.84 commi 4,5 e 7 del D.Lgs.163/2006.

5. La CUC, anche su richiesta della Stazione Appaltante, ovvero negli altri casi previsti da norma di legge, la commissione giudicatrice può essere composta diversamente o integrata con membri esterni esperti nelle materie di gara, fermo restando i limiti previsti dall'art.84 del D.Lgs.163/2006.

In tal caso i costi relativi devono essere evidenziati separatamente nei quadri economici di progetto tra le somme a disposizione, restando comunque a carico della Stazione Appaltante.

Art. 17- Mancata aggiudicazione

1. Nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti ed in ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione che non consenta la stipula del contratto, la CUC ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti conseguenti.

Art. 18- Informazione ed accesso agli atti

1. La CUC assicura, attraverso un idoneo archivio informatico, l'accesso a tutti gli enti associati, anche in via telematica, alle informazioni sugli appalti in corso o già aggiudicati, agli adempimenti necessari per le procedure d'appalto, alle statistiche prodotte dall'ufficio.

2. La CUC, in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/90, l'accesso e l'informazione sullo stato degli stessi.

3. Una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva il diritto di accesso viene assicurato dalla stessa Stazione Appaltante.

TITOLO III - Disposizioni Transitorie e finali

Art. 19- Risorse, rapporti finanziari e rendicontazione

1. L'assegnazione alla centrale Unica Committenza delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie sono disciplinate dalla convenzione.

Art. – 20 Modifiche del regolamento

1. Le proposte di modifica di norme del presente regolamento saranno apportate dall'organo competente all'approvazione delle stesse.

Art. 21 – Norma Transitoria

Fino all'approvazione del regolamento unico si applicano, per quanto compatibili con il presente, i regolamenti dei contratti vigenti presso le stazioni appaltanti.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al relativo atto di approvazione.

Allegato n. 1 – RIPARTO COMPETENZE

FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA STAZIONE APPALTANTE = SA (COMUNE ASSOCIATO), UNIONE COMUNI.

FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA CENTRALE UNICA COMMITTENZA = CUC

- 1. Programmazione** lavori pubblici da realizzare, servizi e forniture (programma triennale ed elenco annuale): **SA**
- 2. Progettazione completa** (interna e/o esterna) - incarico e redazione- : **SA**
- 3. Validazione progetto esecutivo: S.A.**
- 4. Approvazione progetto esecutivo: S.A.**
- 5. Trasmissione atti alla CUC: SA.** In particolare la SA deve trasmettere:
 - ☐ copia progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti ex lege;
 - ☐ copia del provvedimento di approvazione del progetto;
 - in caso di criterio di aggiudicazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa, i relativi elementi di valutazione, i pesi e sub-pesi e le relative formule per il calcolo del punteggio da assegnare;
 - ☐ eventuali attestazioni e/o certificazioni e qualsivoglia altro atto necessario per espletamento gara.
 - ☐ CIG (eventuale CUP) relativo alla procedura di gara.
- 6. Predisposizione bando** di gara/lettera invito e relativo disciplinare: **S.A. e CUC**
- 7. Invio alla SA della documentazione** di cui al punto 6 per relativa approvazione: **CUC**
- 8. Approvazione determina a contrattare** e del relativo bando con individuazione della procedura e del sistema di aggiudicazione da utilizzare: **SA**
- 9. Trasmissione copia determina a contrarre alla CUC: SA**
- 10. Pubblicità** ed ulteriori adempimenti esecutivi del bando: CUC e SA. In particolare:
 - ☐ CUC: redazione estratti bando di gara per pubblicazioni. Pubblicazione su GUCE, GURI, quotidiani, piattaforma START
 - ☐ SA: ulteriori adempimenti residuali previsti dalla normativa (ad. es. pubblicazione SITAT, profilo del committente, sito web)
- 11. Espletamento operazioni di gara** (compresa la ricezione e protocollazione istanze/offerte, eventuali esclusioni): **CUC**
- 12. Verifiche requisiti tecnico organizzativi ed aggiudicazione provvisoria: CUC**
- 13. Verifica requisiti speciali e generali** delle imprese partecipanti ai sensi della normativa vigente con eventuale acquisizione d'ufficio delle necessarie certificazioni di enti terzi: **CUC**
- 14. Trasmissione atti finali alla SA** per l'aggiudicazione definitiva: **CUC**
ed in particolare :
 - originale dei verbali di gara;
 - originale della documentazione inerente l'impresa aggiudicataria in via provvisoria;
 - certificati sui requisiti di partecipazione;
- 15. Determinazione di aggiudicazione definitiva** appalto: **SA**
- 16. Trasmissione alla CUC** della determinazione di **aggiudicazione definitiva: SA**
- 17. Pubblicazione esito gara: SA (CUC sulla piattaforma START)**
- 18. Stipula contratto, esecuzione lavori, D.L. e collaudazione: SA**